

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI VARI SISTEMI DI FINITURA E
APPARECCHIATURE VARIE PER IL CENTRO STAMPA REGIONALE (IOTTO 2).**

CIG

Importo complessivo €..... oltre I.V.A

Premesso che:

- con determinazione del Direttore regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio Dirigente ad Interim del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale n. 238 del 1.6.2020 è approvata Determinazione a contrarre relativa a gara d'appalto per Lotti (3), mediante procedura aperta ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e relativi regolamenti attuativi e, approvato, contestualmente, il Capitolato Speciale di Appalto e le relative Schede Tecniche riportate nell'art. 4 del Capitolato e nella Relazione Tecnica del Lotto 2 di sistemi di stampa (Lotto 1), di apparecchiature varie (Lotto 2), di sistema gestionale (Lotto 3), e servizi connessi per il Centro Stampa della Regione Piemonte, in particolare per il Lotto 2 per il noleggio di vari sistemi di finitura per il Centro Stampa della Regione Piemonte, e precisamente:

una brossatrice automatica fuori linea (scheda H)

una piegatrice senza cordonatura (scheda D)

una cordonatrice/piegatrice (scheda F))

un tagliacarte automatico (scheda E)

un tagliacarte trilaterale fuori linea (scheda G)

- con il medesimo provvedimento dirigenziale è stato disposto di contrarre per l'acquisizione dell'appalto di cui trattasi e per il perfezionamento del presente contratto di appalto, secondo il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, 3 del

medesimo Decreto legislativo;

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Espropri, Usi Civici n. _____ del _____ è stato approvato il bando di gara integrale, il relativo estratto e il documento complementare “Disciplinare di gara” ed ha indetto la procedura di appalto n forza della normativa sopra richiamata;

- il bando di gara è stato spedito alla Commissione in data [...], pubblicato sulla G.U.U.E. in data [...], sulla G.U.R.I. n. [...] del [...], sul sito internet www.regione.piemonte.it in data [...], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) in data [...], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data [...], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale [...] e [...], rispettivamente in data [...] e in data [...], nonché sui due ulteriori quotidiani [...] e [...], rispettivamente in data [...] e [...], secondo quanto previsto dall’art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., in quanto richiamato dall’art. 216, comma 11°, del D.Lgs. n. 50/2016;

- gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Committente www.regione.piemonte.it;

- con Determinazione n. _____ del _____ il suddetto Settore ha nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;

- nella seduta pubblica del giorno , di cui a verbale reg. n. , è stata aperta la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti partecipanti al Lotto 2 e successivamente agli adempimenti prescritti nelle successive sedute dei giorni sono stati espletati i lavori della Commissione Giudicatrice in ordine alle offerte tecniche, ed infine nella seduta pubblica del....., di cui al verbale Reg. n., sono state aperte le offerte economiche e la Commissione giudicatrice ha determinato la proposta di aggiudicazione del Lotto 2 a favore dell’operatore economico

_____, che ha espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità / prezzo rispetto all'importo posto a base di gara e così per l'importo di €, di cui €, comprensivo degli oneri per la sicurezza (€ 320,00) oltre I.V.A.

- con nota prot. n. _____ del _____ del Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri ed Usi Civici è stato richiesto al Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale conferma dell'opportunità di procedere con l'aggiudicazione definitiva del contratto di appalto.
- con nota prot. n. _____ del _____ il suddetto Settore ha confermato l'opportunità di procedere con l'aggiudicazione definitiva;
- in relazione all'appalto è stato conferito l'incarico tecnico necessario all'esecuzione del contratto di appalto, con individuazione del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- con _____ Determinazione n. _____ del _____
- il Settore Regionale Contratti, Persone giuridiche, Espropri ed Usi Civici ha determinato l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico _____ e alle condizioni dell'offerta agli atti dell'Amministrazione Appaltante;
- con nota prot. n. _____ del suddetto Settore sono state effettuate le comunicazioni ex art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
- è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto, di cui all'art. 32, comma 9°, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- a seguito della positiva verifica, attivata dal suddetto Settore Contratti in capo all'Operatore Economico aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale e speciale anche mediante il Sistema AVCpass, l'aggiudicazione del servizio è divenuta efficace ai

sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- con determinazione del Settore Contratti, Persone Giuridiche - Espropri – Usi Civici n..... del è stato riapprovato lo schema del presente contratto.

QUANTO SOPRA PREMESSO:

TRA

la Regione Piemonte, (C.F. 80087670016), in persona del Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale Ing. Alberto SILETTO nato a il e domiciliato presso la sede regionale di Torino Via Viotti 8, di seguito denominata il Committente;

E

il _____ (siglabile _____), con sede legale in _____, via _____, CAP _____, e sede legale in _____, via _____, CAP _____, Codice Fiscale e Partita IVA n. _____, nella figura del Legale Rappresentante, _____, CF _____, nato/a a _____, il _____ e domiciliato/a per l'incarico presso la sede della Società, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____ al numero in _____, via _____, CAP _____, di seguito per brevità, (oppure)

/di procuratore speciale della Società medesima, ai fini del presente atto, domiciliato per l'incarico presso la sede della Società, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____ al numero _____, a quanto infra autorizzato in forza di procura conferita in data _____ mediante atto a rogito notaio Dott. _____, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di _____, Repertorio n. _____, Raccolta n. _____ anche indicato come "l'Appaltatore".

le quali Parti intervengono nel presente contratto (in seguito “Contratto”)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

(ALLEGATI NON MATERIALMENTE)- ORDINE DI PREVALENZA

Il presente contratto ha per oggetto il noleggio di vari sistemi di finitura e apparecchiature varie per il Centro Stampa della Regione Piemonte, integrata dall’assistenza tecnica (Lotto 2), e precisamente:

una brossuratrice automatica fuori linea (scheda H)

una piegatrice senza cordonatura (scheda D)

una cordonatrice/piegatrice (scheda F))

un tagliacarte automatico (scheda E)

un tagliacarte trilaterale fuori linea (scheda G)

Relativamente alle specifiche tecniche minime e alle prestazioni delle apparecchiature oggetto del presente contratto, nonché alle specifiche e criteri ambientali minimi delle stesse, si fa espresso rinvio alle suddette schede tecniche allegate al C.S.A. e contenute nella Relazione Tecnica del Lotto 2, Schede le quali, ancorché non materialmente allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Fanno parte parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

- il Capitolato Speciale e suoi allegati e i criteri Ambientali Minimi in essi citati;*
- l’Offerta Tecnica ed Economica presentata dall’Appaltatore;*
- il DUVRI elaborato dall’Amministrazione Appaltante con l’indicazione degli oneri non soggetti a ribasso;*
- il DUVRI elaborato dall’appaltatore a cui le parti fanno rinvio.*

· *Cauzione definitiva e polizze assicurative.*

· *Patto di Integrità e Protocolli degli Appalti Pubblici Regionali*

i quali tutti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, sono considerati parte integrante del medesimo, come integralmente qui trascritti e che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

In caso di discordanze sull'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nei documenti sopra elencati, vale la soluzione che a giudizio del RUP, risulti la più aderente alle finalità del contratto. In ogni caso, le norme di legge imperative o comunque inderogabili, prevalgono sulle eventuali disposizioni contrattuali contenute nel Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta tecnico- economica.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è stabilita in cinque anni dalla data di sottoscrizione del contratto o in data anteriore decorrente dall'avvio del servizio in caso di esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il rapporto contrattuale si estingue alla scadenza, senza necessità di disdetta, fatta salva l'eventuale proroga tecnica delle prestazioni nelle more dello svolgimento di nuova gara ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del C.S.A.

Il canone decorerà dalla data di effettiva installazione dell'apparecchiatura.

ARTICOLO 4 – TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

Gli ordini di installazione sono emessi dal Committente e trasmessi all'Appaltatore, il quale deve entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'ordine, consegnare ed installare le apparecchiature presso la sede del Centro Stampa regionale – in via Pisano 6 - Torino, o in caso di avvenuto trasferimento dello stesso nel Palazzo Unico degli uffici della Regione Piemonte, in Via Passo Buole, 22 – Torino. L'installazione deve essere effettuata secondo i termini stabiliti dall'articolo 10, punto 6

del C.S.A., che si applica integralmente.

Ad installazione avvenuta, il regolare funzionamento delle apparecchiature deve essere accertato da un funzionario del Committente, in presenza di un tecnico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 5 – VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE VARIAZIONE DELL'APPALTO, MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL SUO PERIODO DI EFFICACIA

Il Committente può richiedere, in ogni momento e per tutta la durata del contratto, l'espansione delle apparecchiature noleggiate, mediante l'installazione di nuovi accessori o la sostituzione di accessori esistenti, previa ridefinizione del canone di noleggio.

Qualora non fosse più possibile reperire i pezzi di ricambio o il materiale di consumo per le apparecchiature in noleggio, l'Appaltatore dovrà sostituire la medesima con una macchina di diverso modello, previamente accettata dal Committente, che possieda le caratteristiche indicate nelle schede tecniche.

Qualora non fosse più possibile reperire i pezzi di ricambio o il materiale di consumo per le apparecchiature in noleggio, l'Appaltatore dovrà sostituire la medesima con una macchina di diverso modello, previamente accettata dal Committente, che possieda le caratteristiche indicate nelle schede tecniche D - E - F- G - H e senza che ciò possa determinare, in ogni caso, un aumento dei prezzi di cui all'articolo 8 del C.S.A., che si applica integralmente.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve comunicare preventivamente il nominativo del referente o dei referenti responsabili della consegna, dell'assistenza tecnica e della somministrazione dei materiali di consumo delle macchine noleggiate.

Il Committente si riserva la facoltà di designare uno o più dipendenti, che dovranno essere gratuitamente addestrati dall'Appaltatore all'uso delle apparecchiature.

ARTICOLO 7 – ASSISTENZA TECNICA

L'Appaltatore, per l'intera durata del contratto, s'impegna ad effettuare tutti gli interventi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione, secondo quanto disposto dall'articolo 12 del C.S.A., che si applica integralmente.

ARTICOLO 8 – SOMMINISTRAZIONE DEI MATERIALI DI CONSUMO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve comunicare preventivamente il nominativo del referente o dei referenti responsabili della consegna, dell'assistenza tecnica e della somministrazione dei materiali di consumo delle macchine noleggiate.

Il Committente si riserva la facoltà di designare uno o più dipendenti, che dovranno essere gratuitamente addestrati dall'Appaltatore all'uso delle apparecchiature

ARTICOLO 9 – QUALITA' DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore deve predisporre una struttura organizzativa e procedure adeguate ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8, nei termini previsti e secondo le prescrizioni di cui all'articolo 10 del C.S.A.

ARTICOLO 10 – IMPORTO CONTRATTUALE

– REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

L'importo contrattuale complessivo per l'intera durata del presente atto è pari ad €00, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 320,00, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.

L'importo contrattuale sarà sottoposto a revisione periodica, a partire dal secondo anno, ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. secondo quanto più puntualmente previsto dall'art. 8 del C.S.A. cui si fa integrale rinvio.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”).

L’Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui all’articolo 3, comma 1, della predetta legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 21 del d.p.r. n. 445/2000.

Il Committente non esegue alcun pagamento all’Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

L’Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo capoverso, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Ai sensi dell'articolo 25 del d.l. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, a pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice Identificativo di Gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

ARTICOLO 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore fatturerà posticipatamente, con cadenza trimestrale, il canone mensile relativo alle macchine installate, come stabilito dall'articolo 18 del C.S.A.

L'Appaltatore dovrà presentare, alla scadenza di ogni rata trimestrale, copia dei rapporti di intervento eseguiti o dichiarazione che non sono stati eseguiti interventi.

a mezzo del funzionario che verrà individuato quale DEC, provvederà, entro 10 giorni, all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni periodiche alle condizioni contrattuali e comunicherà la conclusione della verifica all'Appaltatore, che potrà inviare la relativa fattura, il cui pagamento verrà disposto entro 30 giorni dal ricevimento della medesima.

In caso di mancato pagamento delle fatture nel termine di cui al comma precedente, per causa imputabile all'Amministrazione, saranno dovuti da quest'ultima gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 231/2002 s.m.i.

In ogni caso, sull'importo netto di ciascuna fattura verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del d.lgs. 50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'avvenuta verifica di conformità del servizio complessivamente svolto. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il canone con cadenza trimestrale posticipata, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone al netto della ritenuta. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

I pagamenti saranno effettuati presso la Banca – Agenzia n. di Torino – Codice IBAN

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:

- C.F. ;
- C.F. .

ARTICOLO 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)

Ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs. n. 50/2016, e del Regolamento attuativo di cui al D.M. n. 49/2018, il Committente nomina un Direttore dell'esecuzione del contratto, individuandolo nella persona del Sig., funzionario del Settore (C.F.).

Il D.E.C. svolge i compiti di cui agli articoli 102 del d.lgs. n. 50/2016 e di cui al relativo Regolamento attuativo approvato con D.M. n. 49/2018 cui si fa integrale rinvio.

ARTICOLO 14 – PENALI

In caso di ritardo negli adempimenti contrattuali rispetto ai termini previsti, all'Appaltatore sono comminate le penali di cui agli articoli 10 punto 6, e 15 del C.S.A., che si applicano integralmente.

ARTICOLO 15 - CAUZIONE

L'Appaltatore, a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, o dell'adempimento inesatto, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016 e con le modalità ivi stabilite, ha versato cauzione definitiva fino alla concorrenza di € 00.000,00, mediante polizza fidejussoria n. emessa dalla in data

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale, ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 80 % dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante, da

parte dell'Appaltatore del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione del contratto.

ARTICOLO 16 – TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo prima dell'inizio della fornitura un piano specifico delle misure di sicurezza dei lavoratori.

Tutti i lavoratori che svolgeranno la propria attività lavorativa presso il Centro Stampa regionale dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente contratto.

Sussistono interferenze tra le attività dell'Appaltatore e le attività del Centro Stampa, come da DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi), che, anche se non allegato, costituisce parte integrante del contratto.

Tutti i lavoratori dovranno essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

Qualora risulti da D.U.R.C., denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore o il Subappaltatore, subcontraente sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

a) delle condizioni normative e retributive di cui sopra;

b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);

c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, indennità per richiami alle armi, ecc.)

la Committente procederà a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.

In particolare ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'esecutore, del subappaltatore o di titolari di subappalti e cottimi, subcontratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal pagamento del canone l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli Enti previdenziali e assicurativi.

La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto della Committenza di risolvere il Contratto, previa comunicazione all'Appaltatore.

L'Appaltatore deve provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro, pongono a suo carico.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Committenza pagherà anche in corso di Contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.

Nel caso di formale e motivata contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Committenza provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore sarà esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Contratto.

Lo stesso Appaltatore si obbliga a manlevare la Regione Piemonte da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della Regione Piemonte stessa, da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 C.C. e così come si obbliga a manlevare la stessa Regione Piemonte da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato.

La Regione Piemonte non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio a quanto più puntualmente disciplinato all'art. 12 del C.S.A.

**ARTICOLO 17 – – RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI
RESPONSABILITA' VERSO TERZI – DANNI DI FORZA MAGGIORE**

L'Appaltatore risponderà in proprio di ogni danno, guasto o manomissione derivante a causa della sua opera e del suo personale sia verso il Committente che verso terzi.

L'Appaltatore nello svolgimento delle prestazioni deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si demanda agli artt. 11, 12 e 13 del C.S.A.

Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili.

I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione dei servizi non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati al Committente entro 5 (cinque) giorni dall'inizio del loro avverarsi, unicamente mediante lettera raccomandata/PEC, anticipata via fax, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

**ARTICOLO 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO**

Oltre a quanto in via generale previsto dall'art. 1453 C.C. nonché dall'art. 108 del D.lgs n. 50/2016 per i casi di risoluzione del contratto, la Committente potrà chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza ai sensi dell'art. 1456 C.C., in ogni momento, previa diffida formale inviata mediante PEC/ raccomandata con ricevuta di ritorno nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta situazione di incompatibilità;*
- b) apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16.3.1942, n. 267, di cessione dell'azienda, di cessazione di attività fatte salve le disposizioni previste agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del Codice;*
- c) morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia; morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto in nome collettivo;
o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;*
- d) interruzione non motivata del servizio;*
- e) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;*
- f) inosservanza del divieto di cessione in tutto o in parte del contratto;*
- g) quando la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti nei palazzi;*
- h) frode da parte dell'Appaltatore;*
- i) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la*

perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

l) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

m) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

n) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dalla Committente;

o) grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della cauzione definitiva;

p) qualora dal ritardato inadempimento degli obblighi contrattuali derivi un importo massimo della penale comminabile superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;

q) nei casi di subappalto non autorizzati dal Committente;

Il presente appalto si risolverà, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012 s.m.i., nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

In caso di mancato adeguamento, la Committente recede dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23.12.1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012 è nullo. E' inoltre riconosciuta al Committente la facoltà di risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva, in caso

*di:
ritardo nella consegna, installazione e messa in funzione delle macchine, protratto per oltre dieci giorni, rispetto al termine di cui all'articolo 4 del presente contratto (in riferimento all'articolo 10, punto 6, del C.S.A.);*

a) ripetuti inadempimenti agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 del presente contratto o mancato rispetto, anche per una sola volta, dei termini previsti (in riferimento all'articolo 12 del C.S.A.);

b) riscontro, anche dopo l'installazione delle macchine e nel corso del rapporto contrattuale, che uno o più accessori non risultano adeguati alla produttività minima richiesta o che non sono in grado di fornire le prestazioni specificate negli Allegati D - E - F- G - H del C.S.A. e contenuti nella Relazione Tecnica del lotto 2;

c) inottemperanza delle altre obbligazioni contrattuali, per le quali il presente atto ed il C.S.A. prevedano tale conseguenza.

d) I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà pertanto all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del servizio del Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che a seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca/annullamento della determinazione di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o di recesso e/o di dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all'art. 108, comma 1 del Codice. Il contratto sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2 del Codice.

Nel caso in cui l'Appaltatore manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento dell'appalto, l'Amministrazione appaltante si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal D.E.C., impregiudicati i maggiori danni ed interessi a favore dell'Amministrazione Appaltante.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Ditta comporti l'interruzione dell'attività lavorativa degli uffici Regionali, oltre alla penale contrattualmente prevista, l'Appaltatore è tenuto a risarcire all'Amministrazione regionale appaltante, l'importo per la mancata prestazione dei dipendenti regionali interessati, sulla base del costo orario relativo a ciascuno di essi e delle ore di servizio non espletate.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presente nelle sedi regionali la Committente ha la facoltà di provvedere d'ufficio ed unilateralmente alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC, salvo il risarcimento all'Amministrazione regionale degli eventuali danni cagionati per l'inadempimento di cui sopra.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e all'art. 17 del C.S.A. Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, escluso ogni risarcimento o indennizzo, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

In sede di liquidazione finale dell'appalto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva pertanto ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, di esigere dal Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in misura maggiore di quelle che avrebbe sostenuto nel caso di regolare adempimento dell'appalto.

ART. 19 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto sorge in capo al Committente il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di quota in danno dell'Appaltatore inadempiente.

L'affidamento avverrà ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi.

All'Appaltatore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute dal Committente in misura maggiore di quelle previste dallo stesso Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni di quello.

Nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE SU RICHIESTA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il medesimo, in conseguenza di causa non imputabile all'Appaltatore stesso, secondo il disposto dell'articolo 1672 del codice civile.

In tal caso viene riconosciuto all'Appaltatore il pagamento dell'appalto già eseguito, in proporzione del prezzo pattuito.

ARTICOLO 21 – RECESSO DEL COMMITTENTE

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. n. 159/2011, al Committente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 19 del C.S.A: cui si fa rinvio.

ARTICOLO 22 - CESSIONE CREDITI - CESSIONE DEL CONTRATTO (DIVIETO), SUBAPPALTO, VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DELL'APPALTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di effettuare cessioni o conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti nell'esecuzione dell'appalto; le suddette cessioni o procure non saranno accettate, ne' potranno in nessun caso essere opposte al Committente.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e come più puntualmente disciplinato dall'art. 21 del C.S.A: cu si fa integrale rinvio.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto in materia di modifiche soggettive dell'esecutore dell'appalto.

In caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto resta fermo quanto previsto agli artt. 106, comma 1°, lett. d), 110, commi 3, 4, 5 nonché 48, del Codice. Si fa a riguardo rinvio alla disciplina più puntualmente richiamata all'art. 23 del C.S.A.

Fatte salve le ipotesi disciplinate all'art. 110, commi 3, 4, 5 e 48, commi 18 e 19 del D.lgs n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, la Committenza provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. L'Appaltatore, in sede di stipula del presente contratto, dovrà fornire un elenco di referenti per tutta la durata del contratto stesso. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

Il subappalto è pertanto ammesso in conformità al succitato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 e s.m.i, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore richiamate dall'art. 105, co. 8. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alla disciplina dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 23 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia al C.S.A. e ai suoi allegati, all'offerta tecnico - economica ed alle schede tecniche, al Bando e al Disciplinare di gara, alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, alle leggi, ai regolamenti ed in generale alla normativa vigente in materia, ancorché non espressamente richiamata, a tutte al codice civile, in quanto applicabile.

ARTICOLO 24 – SPESE CONTRATTUALI

Oltre gli oneri di cui al Capitolato sono altresì a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nel prezzo contrattuale, i seguenti obblighi speciali:

- a) spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto;*
- b) imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso.*

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore

Contratti, – Persone giuridiche, Espropri – Usi civici.

c) ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma

35, del decreto-legge n. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17.12.2012, e 216 comma 11°, del Codice, le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate dal predetto alla Regione Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

**ARTICOLO 25 – ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI
DELL'APPALTATORE, DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: TRIBUNALE
COMPETENTE**

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

Si applicano, ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. n. 50/2016, le disposizioni in materia di accordo bonario previste dall'art. 205 del Codice stesso in quanto compatibili.

Ogni eventuale controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, che non sia potuta definire mediante soluzione bonaria in via amministrativa, è devoluta alla giurisdizione civile ordinaria.

L'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Tribunale di Torino.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26 - RISERVATEZZA, TRATTAMENTO DEI DATI

Il Contraente è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Si fa rinvio all'art. 25 del capitolato Speciale d'Appalto.

I dati personali forniti nel presente procedimento alla Regione Piemonte Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- I suddetti dati personali verranno pertanto raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di trattamento dei dati personali dichiarati connesse al procedimento di gara e comunicati al Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla normativa in materia di appalti pubblici. I dati acquisiti a seguito della presente

informativa inerente la procedura di gara di cui trattasi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento di gara per il quale vengono comunicati;

-l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a derogare il servizio richiesto;

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it; - il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Patrimonio Immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale, PEC: patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it;

- Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte - i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

- i dati personali sono conservati, per il periodo 10 anni o comunque per il conservati per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente o sopravvenuta;

- i dati personali forniti non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Il Soggetto che ha fornito i suddetti dati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati

personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Art. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 28 – ELEZIONE DI DOMICILIO, COMUNICAZIONI

Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti recapiti:

- il Committente: Torino – Via Viotti, 8

-l'Appaltatore:

.....

Tuttavia, nell'ottica della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, resta stabilito che ogni comunicazione relativa al presente Contratto che l'Appaltatore provvederà ad inviare alla Committenza dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica certificata patrimonio.immobiliare@regione.piemonte.it e analogamente la Committente provvederà a trasmettere qualsivoglia comunicazione all'Appaltatore alla casella di posta elettronica certificata

..... e contestualmente alla posta elettronica ordinaria

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente in modalità elettronica secondo le indicazioni operative contenute nella Circolare prot. n. 729/A13060 del 23.12.2014 del Settore Contratti, ai sensi del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, rubricato come “Codice dell’amministrazione digitale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16.05.2005 - Suppl. Ordinario n. 93) e s.m.i.

REGIONE PIEMONTE

IL Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale

Ing. Alberto SILETTO

L’Appaltatore

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente ex D.lgs n. 81/2005 s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: artt. 1, 2,3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28.

L’Appaltatore

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente ex D.lgs n. 81/2005 s.m.i.

In ottemperanza al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022” della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020, del “Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Piemonte”, approvato con

D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014, L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutti gli obblighi di condotta in esso definiti, nonché quelli previsti nel "Patto di integrità degli appalti pubblici regionali", quale allegato, ancorché non materialmente, al presente atto. La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente ex D.lgs n. 81/2005 s.m.i.